P E R

L'Illuſtre D. Gaetano Majorana Barone di S. Donato, e Vanze

C O N T R A

L'Illuſtre D. Paſquale d'Aleſſandro Duca di Peſcolangiano

N E L S. R. C.

C O M M E S S A R I O

Il meritiſſimo Regio Conſigliere Signor D. Creſcenzio Demarco.

9

NAPOLI

SE mai nel Supremo Tribunale del S. R. C. ſi propoſeſſe queſta quiſtione: *Potrà dirittamente un Vicino nel ſuo fondo libero coſtruire un' opera ſterile, priva affatto di ſuo comodo, e di ſuo vantaggio, ma a ſol' oggetto di voler deteriorare il fondo del Convicino?* Coſa mai riſponderebbero quei graviſſimi, ed autorevoli Magiſtrati? Certamente, che la pretenſione ſia troppo ſtrana, e contraria al naturale, e civil coſtume. Or noi veniam' ora a domandare alla medeſima loro giuſtizia, ed intemeratezza: *Deve, o nò l' Illuſtre Duca di Reſcolangiano demolire quel muraglione, che ha egli coſtrutto su d' una ſua loggia non per neceſſità, ed utilità alcuna, ma a ſol' oggetto di oſcurare il primo quarto nobile all' Illuſtre Barone di S. Donato?* Se ne aſcolti il genuino racconto, e poi ſe potrà farſi, ſi decida a favore del Duca.

F A T T O.

L' Illuſtre D. Gaetano Majorana Barone di S. Donato poſſiede in queſta Capitale, vicino la ſtrada Toledo un coſpicuo palazzo tra i vichi Carminiello, e Nardones. Queſto palazzo verſo l'occaſo ha intieramente il muro cieco, perchè diviſorio con altre caſe: dalla parte meridionale, e da Settentrione (ove ſono i diviſati due vichi) riceve appena una ſcarſa, e rara luce di Cielo, atteſa l'altezza de' palazzi dirincontro: ſolamente dunque da oriente, ov' é al di ſotto il palazzo dell' Illuſtre Duca di Peſcolangiano, le ſtanze nobili del Barone venivano non ſolo riſchiarate, e riſcaldate dal Sole; ma ivi ancora in eſſe s' intrometteva la bontà dell'aria, ſtando libero l' adito a' venti, perché framezzavanſi trai due palazzi diviſati alcuni quartini d' un ſolo laſtrico, e ſolajo, che ne rendeva l' interſtizio ben amplo, e lungo. Ma queſti pregi della ſua abitazione vennero a perderſi per altrui emulazione. I quartini diviſati appartenevano al fu Regio Conſigliere Illuſtre Duca D. Diego Zapata; da chi furon laſciati con teſtamento alla Real Caſa, ed Oſpedale di S. Giacomo degli Spagnuoli: ed a 5. Luglio 1786. paſſarono a titolo d' enfiteuſi in mano di eſſo Duca di Peſcolangiano: onnoſsj ad un' antica ſervitù *altius non tollendi* a favore delle caſe vicine, e ſpecialmente della caſa di eſſo Barone di S. Donato *fol.* 12. *a t.* 13. *& a t.* Servitú, che ſi rinovò per patto ſpeciale nell' iſtromento di tal' enfiteuſi ſotto pena di devoluzione a favore di eſſa Real Caſa, ed Oſpedale *fol.* 16. *a t.*

Or eſſendo ſtato coſtretto il Barone ad abbandonar la Capitale, minacciata dal Nemico nel fatal' anno 1709., ſi ritirò ne' ſuoi Feudi in Provincia di Lecce. Colſe il Duca allora l' opportunitá di fabbricare un' altro piano ſugli antichi quartini: e ſiccome non potea farlo non ſolamente per l'antica diviſata ſervitú dovuta alle Caſe dominanti all' intorno, e ſpecialmente alla caſa del Barone, ma non potea farlo ancora per la ſervitù di belnuovo coſtituita a favore di eſſo Oſpedale nel diviſato iſtromento d' enfiteuſi;

co-

così ottenne, con altro istromento posteriore soltanto da essa Real Casa ed Ospedale (non curando degli altri) di poter costruire un soprastrico sui quartini censitigli, e di alzare palmi sette di fabbrica, e non più col seguente altro patto : " Secondo finalmente, che da sopra detto la-
„ strico nuovo faciendo, non possa il detto Signor Duca
„ D. Pasquale fare pettorata di fabbrica, ma di ferro, o
„ pure rimanerlo caroso, e senza pettorata all'intorno.

Il Duca ne incominciò il lavoro, ma a 14. Ottobre 1799. il Gestor de' Negozj d'esso Barone si oppose a tali innovazioni, e comparendo nella G. C. della Vicaria, nunciò la nuova opera. Il diffesto universale però non gli permise procurare dentro il mese prescritto la relazione del Tavolario, e proseguire una sì giusta lite : onde a 15. del seguente mese di Novembre fu dal Giudice Commessario detto: *liceat Illustri Duci uti iure suo in fabricando domum ec. fol.* 20. *ad* 24. *a t.*

Stizzato il Duca, ed aspramente corrucciato per tale inibizione, proseguì l'incominciata fabbrica, perfezionando una magnifica loggia, che inalzò un pó più al livello delle finestre del Barone; ed adornò la medesima con pilastri di piperno, e ringhiere di ferro ne' due lati lunghi, che riguardano il vico Nardones a mezzogiorno, ed il palazzo del Monte Capece a Settentrione, verso il vico Carminiello. Ma non volle far così nel lato corto dirimpetto le finestre del Barone. In vece di proseguire le ringhiere di ferro, come vagamente avea abbellito gli altri due lati, e come era obbligato di fare per espresso patto tra lui passato, e l'Ospedale di S. Giacomo; si contentò piuttosto svisare la sua loggia, (1) e controvenire a tal patto, facendo alzare in essa un alto muraglione, a solo oggetto di oscurare il pri-

(1) Circa lo svisamento della loggia vedi il parere dato nella loro relazione dai Tavolarj D. Michelangelo Schioppa, e D. Francesco Maresca.

primo quarto nobile del Barone. Gl' involò in tal guisa ogni amenità di prospetto, e di abbondevol luce, non che la grata veduta della strada Toledo innanzi S. Ferdinando. Gli precluse l'adito a' venti, gli tolse ogni salubrità per la rinovazione dell'aria, e gli restrinse infine la vista del vago azzurro del cielo; talchè la casa divenne totalmente deteriorata, e disamena.

Se il Barone ne rimanesse sorpreso, e dolente allorchè tornò in questa Dominante nel 1801., e trovò, senza saper come, deteriorata l'abitazion sua, ed il suo palazzo, lo consideri ognuno. Ma avendone risaputa l' infausta storia dal suo Gestor de' negozj, cercò colle buone indurre il Duca a demolire il muraglione. Il Duca però negogli decisivamente l'emenda.

Ecco come il Barone fu costretto comparire nel Supremo Tribunale del S. R. C., ed esclamando giustizia, istituì due azioni. La prima per la demolizione del muro fabbricato ad *emulazione* tra perchè era un' opera di nessunissimo vantaggio al Duca, e perchè di gran danno allo stabile di esso Barone. La seconda per la revindica dell'antica divisata servitù *alius non tollendi fol.* 2. *&* 31. *ad* 33.. Ma il Signor Consigliere Commissario, mettendo a parte la seconda azione, diè sfogo soltanto alla prima. Laonde con suo decreto de' 18. Agosto 1801. ordinò, che un Tavolario non sospetto, ed eletto a sorte riconoscesse *an fabricæ confectæ in domo palatiata Illustris Ducis Pescilangiani prope Regale Palatium in loco controverso sint confectæ ad æmulationem nec ne, & in scriptis referat ad finem fol.* 29.

Eletto a sorte il Tavolario D. Pietro Schioppa, il Barone domandò farsi l'accesso coll' intervento del meritissimo Signor Consigliere Commissario, come fu fatto a 14. Settembre 1801. D. Pietro Schioppa cacciò fuori la sua relazione a 26. del medesimo mese *fol.* 45. *ad* 50. e la fece tutta favorevole al Barone. E ben fu sospinto a farla per l'evidenza de' fatti, che la sua perizia, e l' ispezione oculare gli presentò. Val quanto dire, ch' egli rilevò palpabilmente nell'opera tutte quelle circostanze, che i Dottori sta-

ſtabiliſcono come canoni, e come congetture ſufficienti a dimoſtrare, che l'opera fuſſe ſtata fatta ad emulazione (1).

(1) Ecco ſu quali rifleſſioni poggia il parere di Schioppa.

„ I. Che le opere fatte ad emulazione, perché tali poſſono „ riputarſi, non devono arrecare a Colui, che le fa verun' „ utile, al Vicino bensì un danno notabile. E' noto il di- „ ſpoſto del dritto confirmato dall' autorità di piú inſigni „ Dottori.

„ II. Che le fabbriche coſtrutte dall' Illuſtre Duca di Peſco- „ langiano per formare la loggia ſcoverta in piano del ſe- „ condo appartamento non poſſono dirſi ad invidia fatte, „ giacchè ſono al medeſimo di utile, e vantaggio.

„ III. Che il muro di ſopradeſcritto inalzato ſul piano del- „ la loggia medeſima, nel tempo iſteſſo, che non reca al- „ cun vantaggio alla caſa di Peſcolangiano, fa un danno a „ quella del Barone di S. Donato; poicchè occupando col- „ la ſua altezza intieramente i vani delle due fineſtre, che „ li ſono di rincontro, diminuiſce il lume alle due ſtanze „ del primo Piano nobile, e toglie l'aria, e il proſpetto „ di un'eſtes' atmosfera.

„ IV. Che l'anzidetta loggia per due lati é munita di rin- „ ghiere di ferro con pilaſtrini intermedj di piperno; e „ per quel ſolo lato, poſto all'incontro la caſa di S. Do- „ nato tiene un muro dell'altezza, come diſſi di ſopra, di „ palmi 14. $\frac{1}{2}$, e di lunghezza palmi 34.

„ V. Ed in fine, che ſulla loggia vi hanno l'introſpetto le „ caſe di S. Giacomo, mediante otto vani di fineſtre, ed „ uno di balcone, la ſteſſa caſa di S. Donato, comincian- „ do dal ſecondo Piano di ſopra per ſei vani di fineſtre, „ e tre di balconi, oltre di una loggia nell' ultimo appar- „ tamento, e la caſa del Monte Capece per mezzo di „ quattro vani di fineſtre, uno di balcone, e due fineſtri- „ ni di ſcale, due paſſetti con porte, con fineſtrino, e „ varj laſtrici affacciatori con ginelle aggettoſe.

„ Per

Il Duca ſi gravò di queſta relazione, e fu commeſſa la reviſione all' Illuſtre Primario. Ma non fu eſeguito da coſtui per le oppoſizioni della Parte, la quale eſcogitò tali, e tante lungherie, e gravami ad ogni ſemplice atto, che dal dì 3. Ottobre 1801., l' affare ſi protraſſe ſino ai 23. Settembre 1802.: tempo in cui eſſendoſi commeſſa la reviſione al Tavolario D. Giovacchino Avellino *loco Primarii*, fu ſimilmente eſeguito coll' intervento del degniſſimo Signor Conſigliere Commiſſario.

Dal detto dì 23. Settembre ſino a 11. Dicembre 1802. Avellino non ſi compiacque mai preſentare la ſua relazione. Laonde il Barone con ſua iſtanza domandò ordinarſi, che reſtaſſe ferma quella di D. Pietro Schioppa. Per ordine dunque del lodato Signor Conſiglier Commiſſario lo Scrivano della cauſa ſi conferì in caſa del Tavolario Avellino *per ſapere il motivo del ritardo della relazione commeſſale per l' anzidetta cauſa, il medeſimo mi ha detto di non aver formata tal relazione per non eſſere ſtato aſſiſtito per parte dell' Illuſtre Duca di Peſcolangiano fol. 66. a t.*. Queſto atto formato dallo Scrivano in detto dì 11. Dicembre 1802. fu ſottoſcritto dal Tavolario Avellino. Ma nel ſeguente dì de' 12. Dicembre, eſſendo lo Scrivano tornato con ordine dello ſteſſo Signor Conſigliere per farſi reſtituire il proceſſo dal Tavolario, e farci il decreto corriſpondente; Avellino non ſolamente reſtituì il proceſſo, ma col proceſſo conſegnò pure la relazione, e la pianta ſegnate fin da quattordici giorni innanzi, cioè fin dai 29. Novembre 1802.. Or quegli, che nel giorno innanzi giuridicamente atteſtò *di non aver formata tal relazione per non eſſere ſtato aſſiſtito per parte dell' Illuſtre Duca di Peſcolangiano*, nel dì

se-

„ Per queſte rifleſſioni dunque io ſtimo, che il deſcritto mu-
„ ro inalzato dall' Illuſtre Duca di Peſcolangiano ſul Piano
„ della loggia ſcoverta indicata colle lettere D. C., e co-
„ lorito nella pianta di roſſo ſia ſtato fatto ad aſtio, ed
„ emulazione contro il [illegible] di S. Donato.

ſeguente col fatto diſſe il contrario. Si leſſe coteſta relazione, e ſi trovò un' allegazione *in jure* con delle tante leggi, e legali rifleſſioni eſpilate dai Dottori (ſebbene niente affacevoli al caſo), che fé inarcar le ciglia. Egli per confutar il ſentimento di D. Pietro Schioppa, il quale ſeguendo l'ovvia, e comune ſentenza de' Dottori, ricevutiſſima nel Foro, avea giudicato doverſi chiamare fatta ad emulazione un' opera quando per parte dell' Edificante ſi foſſe coſtrutta ſenza alcuna utilità, oſſia accreſcimento di rendita, e per parte del Vicino ſe ne foſſe riſentito diſcapito, e danno), ſoſtenne, che utilità, e ſterile diletto ſiano ſinonimi, ed una ſteſſiſſima coſa; e perchè tutto il piacere del Duca conſiſteva in rimirar nella ſua loggia (tuttochè egli non abitaſſe il quarto ov' ella è) il muraglione in eſame per quella pittura a freſco fattavi ſchizzare, ne ſeguiva per neceſſaria conſeguenza, che un ſiffatto muraglione rendeva utile e vantaggio al Duca. Circa il danno recato al Barone egli non lo niega, anzi fa avvertire alcuni diſcapiti di più, che non avea avvertito l' ineſatto Tavolario Schioppa; ma ragiona poi così: *Damnum* viene da *ademptione*: or non eſſendo ſtato tolto dritto alcuno al Barone, perchè non avea certamente egli la ſervitù *altius non tollendi*; neppure gli ſi era recato danno alcuno. E così peccando *de ignoratione elenchi*, giacchè uſcendo dalla quiſtione propoſta dal Signor Conſigliere Commeſſario *an fabricæ confectæ ſint ad æmulationem?* ſtimò riſolverne un' altra, cioè *an Baro S. Donati habeat ſervitutem activam altius non tollendi?* (1).

Il giuridico mendacio di Avellino unitamente alla ſua lepida relazione diſpoſe il Barone a riſerbarſi il dritto di dire di nullità della medeſima, ed intanto domandarne la ſeconda reviſione, che a 7. Gennajo 1803. fu commeſſa ai Tavo-

(1) Non ſi riporta ora il lunghiſſimo parere dato dal Tavolario Avellino, perché occuperà in queſta Scrittura il luogo della confutazione.

larj. D. Michelangelo Schioppa, e D. Franceſco Mareſca ſimilmente coll' intervento dell' integerrimo Signor Conſigliere Commiſſario *fol.* 81. *&* 82.

Si adempì all' acceſſo nel dì 14. Marzo 1803., e nel dì 31. di detto meſe i diviſati Tavolarj reviſori preſentarono la loro relazione che conchiuſero così : " Avendo noi attentamente eſaminate le due perizie difformi, fatte una dal „ Tavolario Schioppa, e l'altra dal Tavolario Avellino, „ ſiamo a riferirle, che la ſeconda contiene coſe aliene „ dalla controverſia preſente, laddove la prima preſenta il „ vero ſtato dell'emulazione, giacché il muro in quiſtione non apporta neſſuna reale utilità alla caſa del Duca „ di Peſcolangiano, mentre un danno notabile arreca a „ quella del Barone di S. Donato: che anzi la loggia dedotta farebbe ſtata di maggior pregio, ſe aveſſe avuta „ la ringhiera di ferro nel lato corto oppoſto alla caſa di „ S. Donato, come ſi è fatto ne' due lati lunghi, il che „ ci fa preſumere di eſſerſi fatto ad emulazione, per cui „ ci uniformiamo pienamente al parere del Tavolario Schioppa *fol.*

Queſte due uniformi relazioni dunque (comecché la cauſa è di perizia), poggiate ſull'evidenza de' fatti, e di ragione, unitamente all' iſpezione dell' occhio peritiſſimo del Signor Conſigliere Commiſſario ſarebbero ſufficientiſſime a far decidere una cauſa tanto ovvia, e piana. Ma pur conviene (giacchè ſiamo a ſcrivere) far vedere dippiù da quali leggi, e da quali autorità furon ſoſpinti i tre Tavolarj delle due uniformi relazioni a fondare il canone di ragione, che hanno eſſi riferito, cioè, *di doverſi chiamare fatta ad emulazione quell' opera, che non reca vantaggio all' Edificante, e danno al Vicino*: conviene ancora definire alcuni vocaboli, col giuoco dei quali ſi pretende ſpargere qualche equivoco pregiudizievole alla cauſa: ed infine convien pure di non laſciar ſenza onore di confutazione, qualunque ſia, il parere del Tavolario Avellino.

CAP.

CAP. I.

Del principio conoſcitivo dell'emulazione ſecondo le leggi, e l'autoritá de' Dottori.

SE gli Stoici furono i migliori filoſofi dell'antichità, che profeſſarono la morale; i Giureconſulti, che l'emularono, ſeppero con maggior profitto adattare la morale iſteſſa ai varj, e multiplici negozj della ſocietá civile. Infatti non rileviam noi nei di loro Reſponſi tutti quegli officj, che gli uomini naturalmente, e civilmente render devono a ſe ſteſſi, ed a' ſuoi ſimili? E non rileviamo ancora ció, che deve farſi allorchè queſti vengono in colliſione? Eccone alcuni eſempj. Gajo *in l.* 55. *ff. de R. J.* c'inſegna, che non debba preſumerſi *dolo* nell'azion di quello, che poſtergando un'officio dovuto al ſuo Simile, abbia procurato renderlo piuttoſto a ſe ſteſſo. *Nullus videtur dolo facere, qui ſuo jure utitur.* Paolo *in l.* 155. §. 1. *ff. eod.* dice non doverſi chiamare ingiuſta quella *forza*, che contro altri ſi uſa, quando ciò ſi faccia a ſuo ſchermo, e difeſa. *Nemo videtur vim facere, qui jure ſuo utitur.* Paolo iſteſſo *in l.* 151. *ff. eod.* dice poi, che ſe gli officj non veniſſero a conflitto tra quei dovuti a ſe, e quei dovuti al ſuo Simile, allora debbaſi aſſolutamente riputare azione illecita quella, che ſi fa contro il ſuo Simile, ſenza recar utile a ſe ſteſſo. *Nemo damnum facit niſi qui id fecit, quod facere jus non habet.*

Compreſi queſti generali principj, ben ſi comprende ancora coſa abbia voluto intendere Ulpiano *in l.* 9. *ff. de ſerv. præd. urb.* allorchè ſcriſſe: *cum eo qui tollendo obſcurat Vicini ædes, quibus non ſerviat, nulla competit actio.* Imperocché nella colliſione di due vantaggi e per ſe, e per il ſuo Vicino, ciaſcun può bene ſenza taccia di naturale, o civile immoralità procurar prima il benefizio di ſe ſteſſo. Infatti il Gotofredo ſulla parola *nulla*, ſupponendo, che ciò ſi faceſſe ſenza il concorſo dei due oppoſti officj, dice:

Imo

Imo aliqua esse debet: in hoc enim malitioſius eſt: malitiis autem hominum non indulgendum eſt l. 38 ff. de rei vindic.

Su queſte baſi dunque poggiati tutti i noſtri Dottori e dell' Accademia, e del Foro comunemente inſegnano " di eſſer „ lecito ad ognuno poter a ſuo vantaggio coſtruire nel ſuo „ fondo libero qualunque opera nuova, anche col diſcapito „ del fondo del Vicino. " Viceverſa: " Di non eſſer lecito „ a chicchesia poter ſenza ſuo vantaggio coſtruire nel ſuo „ fondo libero qualunque opera nuova col diſcapito del „ fondo del Vicino. " Dice sù tal propoſito Paolo Polito (1) " „ Ubi Dominus Ædificii principaliter agit ad proprium com- „ modum, ſuamque probe quærit utilitatem, neutiquam „ curandum veniat de præjudicio, quod acceſſorie, & con- „ ſecutive alteri exinde generatur. " Quindi poco dopo coſì limita coteſta ſua regola: (2) " Non obſtante tamen præ- „ fata univerſali legum diſpoſitione, ejuſque ampliſſimo fa- „ vore, indubii juris eſt, nonnullos adeſſe caſus, in qui- „ bus illa ceſſat, ejuſque favor æquo jure limitatur, & „ ſignanter quando ædeficium fieret ad æmulationem, & „ injuriam Vicini potius, quam ad commoditatem, & „ utilitatem ædificantis &c. "

Or il fabbricare un' opera ſenza neceſſità, e ſenza vantaggio, o comodo proprio, recando danno al Vicino, é lo ſteſſo, che fabbricarla ſenza quel dritto, che dicono i Giureconſulti: Ma poichè ciò, che ſi fa ſenza dritto, ſi fa con ingiuria, ed emulazione; dunque dovevano le leggi aſſolutamente ſiffatte opere proibire, ſe non volevan permettere piuttoſto l' impunità al *dolo*, alla *forza*, ed al *danno*. E nel Foro non può ricevere un' uſo contrario nel giudicarſi, perchè altrimenti ſi darebbe luogo ad un principio d' immoralità, e di antiſocialità. Ma vediamo ſe le leggi effettivamente dettano così, e ſe così la ſentono gli Eruditi, ed i Forenſi.

Pri-

(1) *De nov. oper. nunc. quæſt.* 1. *prælud. n.* 5. & 6.
(2) *Ibid. n.* 7. *a* 11.

Priſco Giavoleno in tal guiſa ragiona ſui danni, che voglionſi altrui recare ſenza neceſſità, e proprio ſuo vantaggio, o comodo. (1) " Si inferiorum Dominus Ædium ſuperioris „ Vicini fumigandi cauſa fumum faceret, aut ſi ſuperior „ Vicinus in inferiores Ædes quid aut projecerit, aut in„ fuderit: negat Labeo injuriarum agi poſſe. Quod falſum „ puto, *ſi tamen injuriæ faciendæ cauſa immittatur*.

Domizio Ulpiano per ſentimento di Ulpio Marcello ſcrive ancora in queſti eſpreſſi termini: (2) " Denique Marcellus „ ſcribit, cum eo, qui in ſuo fodiens, Vicini fontem aver„ tit, nihil poſſe agi: nec de dolo actionem: & ſane non „ debet habere *ſi non animo Vicino nocendi, ſed ſuum agrum* „ *meliorem faciendi id fecit*." Ecco in queſta legge la colliſione dei doveri. L' utilità da parte ſua, e l' danno da parte del Vicino. Il Giureconſulto fa prevalere l' officio dovuto a ſe ſteſſo.

Infatti lo ſteſſo Ulpiano ſcrive poco dopo: (3) " In ſumma „ puto ita demum aquæ pluviæ arcendæ locum actionem ha„ bere ſi aqua pluvia, vel quæ pluvia creſcit, noceat non „ naturaliter, ſed opere facto: *niſi agri colendi cauſa id* „ *factum ſit*.

Giulio Paolo ſcrive ancora così: (4) " Idem Labeo ait Vici„ nus flumen torrentem avertit, ne aqua ad eum perve„ niat, & hoc modo ſit effectum, ut Vicino noceatur, „ agi cum eo aquæ pluviæ arcendæ non poſſe: aquam enim „ arcere, hoc eſſe curare ne influat. Quæ ſententia verior „ eſt. *Si modo non hoc animo fecit, ut tibi noceat, ſed ne* „ *ſibi noceat*". Ecco la neceſſità di evitare la deteriorazione, e l danno del proprio fondo, nulla curandoſi, che con ciò ſi roveſciaſſe il danno ſul campo del Vicino.

Ma

(1) *L.* 44 *ff. de injur.*
(2) *L.* 1 §. 12 *de aqu. & aq. pluv. arcend.*
(3) *D. l.* 1 §. 15 *ff. eod.*
(4) *L.* 2 §. 9 *ff. eod.*

Ma non ſempre, ed indifferentemente ſarà lecito recar danno al Vicino per recar utile a ſe ſteſſo. La legge permette ciò ſolamente nel conflitto dei doveri. Ma quando queſti poſſono tutti e due adempierſi, allora biſogna procurare il proprio vantaggio, ed evitare aſſolutamente il danno altrui. L'inſegna Ulpiano dicendo: (1) " Sed & foſſas agrorum „ ſiccandorum cauſa factas, Mucius ait fundi colendi cauſa „ fieri: non tamen oportere corrivandæ aquæ cauſa fieri: „ *ſic enim debere quem meliorem agrum ſuum facere, ne* „ *Vicini deteriorem faciat*.

Sulla ſantità di queſti principj dunque, e ſull'irreſiſtibil ragionevolezza di queſte leggi poggiati e gli Eruditi, ed i Forenſi hanno inſegnato di eſſere illecite le opere fatte ad emulazione. Ma qual mentecatto poteva inſegnare il contrario?

Strichio ecco come da ſuo pari ſcrive sù queſto aſſunto: (2) „ Omnia ad æmulationem fieri intelliguntur, quæ cum „ injuria alterius, & animo nocendi, non utilitatis, vel „ neceſſitatis propriæ gratia fiant. Seu quæ fiunt non pro„ ſint mihi, ſed alteri principaliter noceat . . . . ſeu ipſe „ faciens nullam inde ſentit utilitatem, Vicinus vero dam„ num: vel ubi aliqua quidam ſed exigua facientis utili„ tas, Vicini vero graviſſimum damnum . . . . Vicini ve„ ro damnum licet non ſemper effectu tale ſit, ſufficit ſi „ opinione poſſit tale æſtimari; non enim hic ſtricte ca„ pitur damnum prò patrimonii diminutione, juxta Bald. „ conſil. 182. n. 2. l. 1. Card. Tuſch. Pract. Concluſ. lit. „ D. Concl. 4. n. 4. Sed etiam prò diminutione commo„ ditatis, quam quis in ſuo prædio habere poterat.

L'iſteſſo inſigne Autore proſiegue: (3) " His jam præmiſſis „ facile reſpondendum puto ad quæſtionem an liceat ſine „ vitio æmulationis aquæ venas præſcindere in ſuo fundo, „ quæ

(1) *In d. l.* 1 § 4 *ff. de aqu. & aqu. pluv. arcend.*
(2) *Diſp.* 17 *cap.* 1 *n.* 12 & 13.
(3) *Cap.* 2 *n.* 4 5 6.

„ quæ derivantur in alienum, & puteum fodere, quæ con-
„ fluat aquæ in fundo alieno. Et reſpondeo quod ſic per
„ l. 1. §. denique 15. ff. de aq. & aqu. pluv. arcend. l. ſi
„ nemo 21. ff. eod. l. Proculus 26. ff. de damn. infect.
„ Gail. l. 2. obſ. 69. n. 12. Marcabrun. ab Anguill. Con-
„ ſil. 49. n. 14. Facio enim hoc ex neceſſitate, & inten-
„ do hic primario utilitatem meam, fundum ita melio-
„ rem redditurus. Non obſtat quod Vicinus meus ita lædi
„ videatur. Fit enim hoc tantum per indirectum. Nam
„ duo vincula moralia hic concurrunt Amor Noſtri, &
„ Amor Proximi. Cum ergo unum horum lædendum, id
„ præferendum ſane, quod ligat fortius. Fortius autem li-
„ gat Noſtri, quia ordinata charitas incipit a ſe ipſo per
„ l. Nullus videtur 55. ff. de R. J. l. Nemo 151. ff. eod.
„ l. injuriarum 13. §. 1. de injuriis &c.

Finalmente lo ſteſſo Strichio (1) „ Conjecturæ ex quibus
„ æmulatio proterva præſumatur ſunt ſequentes I. Quando
„ ſtructura nova non eſt neceſſaria; quando nullam, aut
„ ſatis exiguam adfert utilitatem &c. " Ecco dunque quel principio conoſcitivo dell'emulazione, che ſecondo i Dottori deveci ſervir di fiaccola in riconoſcere ſiffatte opere.

Infatti Stefano Graziano inſegna (2): " Et quamvis æmulatio
„ non præſumatur, tamen aliud eſt quando ex circumſtan-
„ tiis, & conjecturis apparet de nulla utilitate, aut neceſ-
„ ſitate ædificantis . . . Prout regulariter actus allaturus
„ modicam utilitatem præſumitur ad alium finem procura-
„ tus, & ad æmulationem, & adfectationem, quæ non
„ debet permitti . . . . de utilitate autem domini non ſo-
„ lum apparet, ſed potius de damno; nam conſideratis
„ ſumptibus, & aliis circumſtantiis facti, clare conſtat plus
„ eſſe in impenſa, quam in fructu, quo caſu præſumitur
„ animus æmulandi.

Il teſtè citato Polito: (3) " Cæterum ad æmulationem ſua-

„ den-

(1) *Cap.* 4 *n.* 6.
(2) *Diſcept. Forenſ. cap.* 745 *n.* 37 38 39.
(3) *De nov. oper. nunc. quæſt.* 10 *n.* 14 *& ſeqq.*

„ dendam, & probe dignoſcendam præ reliquis circumſtan-
„ tiis ex peculiari cujuſque facti ſpecie plerumque emergen-
„ tibus, tria ſignanter ſoleant conſiderari eſtrema apud Ju-
dices probatiſſima.

„ Primo nimirum ponderari meretur *pendentia diſſidiorum, &*
„ *litium* vel præteritarum, vel præſentium, vel crimina-
„ lium, vel etiam civilium inter Vicinos agitatarum, quippe
„ earumdem diſcrimen facilem, & naturalem acceſſum æmu-
„ lationi aperit, ejuſdem præſumptionem inducit ex ratio-
„ nibus late congeſtis per Menochium de præſumpt. lib. 6.
„ præſumpt. 29 n. 26 Sperell. deciſ. 55. n. 34 Cæpoll. de
„ ſervit. Urb. præd. cap. 62 ſub. n. 3. verſ. *Puto tamen*.

„ Secundo ubi feneſtræ in proprio pariete per ædificantem de
„ novo apertæ, *nullum, aut ſane leviſſimum eidem afferunt*
„ *utilitatis pretium*. Conſulto dixi nullum, aut ſane leviſ-
„ ſimum commodum ex regula, quod in ſubjecta materia,
„ aliiſque huic affinibus *nihil*, & *parum* de jure æquiparan-
„ tur, ut tradunt &c.

„ Tertio denique quando Vicinus e converſo a feneſtris per
„ ædificantem apertis, vel per aliud opus novum ab eo-
„ dem Ædificante factum, ſeu præparatum eſſet recepturus
„ *grave, & notabile præjudicium*; potiſſimum ſi mutuo lu-
„ mine concurrant ad detegendum æmulationis animum,
„ *tum gravitas damni ex parte Vicini, tum levitas commodi*
„ *ex parte Ædificantis, ut tradunt &c.*

Or nel caſo noſtro in eſame chi potrà negare di concorrervi tutti e tre gli eſtremi ricercati dal Polito, oltre le diverſe altre urgentiſſime congetture emergenti dal fatto, rimarcate già nella relazione del Tavolario D. Pietro Schioppa, per poterſi ſicuramente decidere, che il muraglione in diſputa foſſe ſtato fatto ad emulazione? Ed in vero il Duca di Peſcolangiano non avea avuto per lo innanzi alcun pizzicore di coſtruire ſiffatto muraglione, giacchè giuſta il patto avuto coll'Oſpedale di S. Giacomo, dovea farvi o le ringhiere di ferro all'intorno, o laſciare il laſtrico caroſo. Ma egli ſofferto avendo un'onta dal Geſtor de' negozj del Barone nella fabbrica del nuovo piano, che

eref-

ereſſe ſui riſaputi quartini, nell'avergli nunciata in Vicaria la nuova opera, perciò ſi diſpoſe a mutar penſiere, ed invece di fare le ringhiere di ferro intorno; le fece ſoltanto nei lati di S. Giacomo, e del Monte Capece: e quando fu nel lato dirimpetto le fineſtre del Barone, v'inalzò a diſpetto l'ingente, e ſterile muraglione. Ecco dunque quello ſdegno nato *I. ex pendentia diſſidiorum, & litium*, cauſale dell'emulazione. Dippiù il Duca di Peſcolangiano, con aver fatto coſtruire ſulla ſua loggia l'inutile muraglione, non accrebbe certamente il comodo, o la rendita della ſua caſa. Ecco dunque II. *nullum, aut ſane leviſſimum utilitatis pretium*. Il Duca di Peſcolangiano colla coſtruzione dell'ingente muraglione apportò finalmente al Barone III. *grave & notabile præjudicium*. Ecco dunque tutti gli eſtremi, atti a far rilevare l'emulazione. E che ciò ſia vero baſta aſcoltare il noſtro Perito contrario Avellino, il quale ſi eſprime coſì:(1)" Paſ-
„ ſo ora ad eſaminare il danno, che dice lo ſteſſo Tavo-
„ lario Schioppa di apportare tal muro alla caſa del Baro-
„ ne di S. Donato. Quale queſto danno ſia vien dal me-
„ deſimo eſpoſto nella terza di ſopra rapportata di lui con-
„ ſiderazione, cioè l'occupazione delle due fineſtre, che
„ ſono arrincontro nella caſa di S. Donato, la diminuzio-
„ ne del lume alle due ſtanze del primo piano nobile di
„ quella caſa, la perdita dell'aria, e quella del proſpetto
„ d'un'eſteſa atmoſfera: Ed a queſte conſeguenze può an-
„ che aggiugnerſi l'altra da eſſo Tavolario Schioppa già
„ dapprima riferita *fol.* 48. della perdita dall'una delle det-
„ te fineſtre del proſpetto del largo di S. Ferdinando, e
„ della ſtrada Toledo; e può aggiungerſi ancora l'altra
„ circoſtanza da eſſo Tavolario Schioppa non rimarcata,
„ cioè dell'oſcuramento ancora della cucina della caſa di S.
„ Donato ſottopoſta all'anzidetto di lui primo appartamen-
„ to, e ciò a motivo di altre aperture, che trovanſi in
„ poc'altezza dal piano del ſopradetto terrazzo &c.

Or

(1) *Fol.*

Or se non ricercano altro i Dottori per rilevare, che un'opera sia stata fatta ad emulazione, se non che la non necessità, e la nessuna utilitá dalla parte del Vicino, ne siegue per conseguenza, che questi due estremi solamente costituiscono il principio conoscitivo dell'Emulazione, e l'altre congetture servono per avvalorarne vieppiù il giudizio. „ Quilibet enim (scrisse il Cardinal de Luca (1) potest „ projicere suum in ejus solum præjudicium, non autem „ alterius; unde quando actus facienti non prodest, & al„ teri nocet, continere dicitur fraudem, & æmulationem „ ad communiter notata in l. Altius C. de serv. & aq.

Ettore Capecelatro scrive ancora cosí: (2)" Nam dicitur fieri „ ad æmulationem quando qui vult ædificare hoc facit cum „ injuria, & damno alterius, animo nocendi, non utilita„ tis, vel necessitatis, & quando ædificanti non prodest, „ & vicinis nocet &c. ". E cosí la discorrono ancora tut„ ti gli altri Dottori (3).

Or dopo aver noi fatto vedere tanto per l'evidenza de' fatti, contestati da due relazioni uniformi; quanto per l'eviden-

za

(1) *Discurs. 79. de Regal. n.* 10.

(2) *Decis.* 50. *n.* 8.

(3) Vedi Alessandro Imola conf. 174. l'Ondadeo consult. p. 5. conf. 80. n. 35. Aimo Cravetta conf. 94 n. 2. & conf. 876. n. 7. Giasone Vol. I. conf. n. 8. Paolo de Castro part. III. conf. 49. n. 6. Giovanni Cefalo lib. I. conf. 130. n. 11. & seq. Boerio dec. 320. n. 9. Stefano Bertrando p. I. vol. 2. conf. 296. n. 2. Covarruvia resol. var. lib. III. c. 4. n. 8. & c. 12. Bernardo Greven lib. II. pract. concluf. 69. n. 4. Andrea Gaillio lib. 2. observ. 69. Mascardo de prob. concl. 62. Ludovico Molina de just. & jur. tr. 11. Disp. 709. Menochio de arb. jud. quæst. lib. II. cas. 156., & de præsumpt. lib. II. præs. 29. Cepolla de servit. Urb. præd. cap. 82. Carpzovio part. 2. const. 41. defin. 11. Mevio lib. III. tit. 21. art. 1. & art. 7. n. 30. & seqq. &c. &c. &c.

za di ragione, che l'ingente muro coſtrutto dal Duca di Peſcolangiano fu ad emulazione, per cui deve demolirſi ; niente altro ci reſtarebbe a fare, ſe non che di ammainar le vele. Ma per evitare gli equivoci, che a tempo, e ad arte ſi cerca ſpargere dalla Parte, ci reſta a noſtro malgrado molto altro mare da valicare . Perció ſiamo coſtretti a ſcrivere vieppiù diffuſamente per una riſaputiſſima materia, che non meritarebbe tanta ſollecitudine, e cura.

CAP. II.

Si definiſcono alcuni vocaboli, adoperati nella preſente materia, a ſcanſo degli equivoci, che ſi pretende far ſorgere da eſſi.

§. I. Della neceſſità, ed utilità prediale.

OGnun ſa che gli oggetti de' noſtri penſieri eſſendo o coſe, o modi di coſe, le parole iſtituite a ſignificarli ſi chiamono *nomi*. Que' che ſignificano coſe *nomi ſoſtantivi* come *Terra*, *Sole*, *Mare*: que' che ſignificano modi, e denotano il ſoggetto a cui convengono, come *bello*, *ameno*, *grato*, ſi chiamano *nomi aggettivi*. Or quando per aſtrazione di mente ſi concepiſcono queſti modi, ſenza riferirli ad un determinato ſoggetto (imperocchè allora in qualche foggia ſuſſiſtono nell' intelletto da ſe ſoli) ; s' eſprimono con nomi ſoſtantivi, come *bellezza*, *amenità*, *utilità*. Laonde è pregio dell'opera quì d' avvertire, che quando i nomi ſoſtantivi ſignificano le coſe, non poſſono produrre in noi, che delle idee chiare, e diſtinte: quando però i nomi ſoſtantivi ſono originati da nomi aggettivi non poſſono produrre in noi, che degli equivoci, e delle idee oſcure, ed indiſtinte. Or la *neceſſità*, l' *utilità*, l' *amenità*, la *voluttà*, ed altri conſimili vocaboli della materia, che trattiamo, non eſſendo, che ſoſtantivi originati da aggettivi, hanno dato luogo alla Parte tentare di far breccia coll'

equivoco dei medeſimi. Noi dunque cercaremo di non cadere in tali inſidie.

Incominciamo dunque a vedere coſa ſia la *neceſſità*, la quale nella materia in cui verſiamo é quello ſtato di conflitto, in cui un vicino, ſenza aver altro ſcampo, ſi trova aſtretto da oppoſti, e potenti motivi o di evitare l'irreparabil perdita, oppur la deteriorazione del ſuo fondo; permettendo, che ſi perdi, oppur venghi deteriorato il fondo del convicino, ad oggetto di ſalvare il proprio: e viceverſa. Le opere dunque, e le ſpeſe, che per tal motivo ſi fanno diconſi neceſſarie.

Siccome poi la migliorazione, ed *utilità* de' fondi conſiſte nell' accreſcimento della rendita de' medeſimi, così egualmente coteſto vantaggio prediale è ſpeſſe volte in conflitto col danno, o ſia diminuzione delle qualità buone dei fondi limitroſi. Le opere, e le ſpeſe, che per tal motivo ſi fanno, diconſi *utili*. Con queſti riſchiarimenti dunque non poſſono eſſere equivoche l'eſpreſſioni delle teſtè citate leggi, ove diconſi: " Si modo non hoc animo fecit, uti tibi noceat; „ ſed ne ſibi noceat = Si non animo vicino nocendi ſed „ ſuum agrum meliorem faciendi id fecit = Noceat non na„ turaliter, ſed opere facto: niſi agri colendi cauſa id fa„ ctum ſit ec. " E che le noſtre definizioni ſieno vere, ecco come Ulpiano *in l. 14 ff. de impenſ. in res dot. fact.* dice intorno a ciò: " Impenſæ neceſſariæ ſunt quibus non „ factis dos imminuitur: veluti aggeres facere, flumina „ avertere, ædificia vetera fulcire, itemque reficere, arbo„ res in locum mortuarum reponere. Utiles ſunt, veluti „ pecora prædiis imponere, id eſt ſtercorare „. Ed ivi il Gotofredo: " Neceſſariis omiſſis deterior: utilibus omiſſis non „ deterior; factis vero fructuoſior „. E Paolo in l. 79. ff. de „ Verb. ſignif. „ dice: " Impenſæ neceſſariæ ſunt, quæ ſi factæ „ non ſint, res aut peritura, aut deterior futura ſit: uti„ les impenſas Fulcinius ait, quæ meliorem dotem faciant, „ non deteriorem eſſe non ſinant, ex quibus reditus mu„ lieri adquiratur. Sicut arbuſti, paſtinationes ultra quam „ neceſſe fuerat ec. „ E nell'iſteſſa maniera dallo ſteſſo Ul-

pia-

piano viene insegnato " in l. 5 ff. de impens. in res dot. „ fact. §. ult., & in l. 13 §. 5. in fin. de usuf. & que- „ mad. „ e da Paolo ancora " in l. 6 ff. de impens. in res „ dot. fact.

Ecco dunque qual' é quella *prediale necessità*, e quella *prediale utilità*, che han ricercato i Dottori non guari citati, per poter ciascuno fare *ipso jure* delle nuove opere nel suo fondo libero anche col danno de' fondi vicinali.

Ciò posto, si puó indurre col *fatto* una servitù al fondo altrui senza una *prediale necessità*, e senza la *reale utilità* del fondo proprio? Signornò: giacché questo appunto è il caso dell' emulazione: *indurre nel fondo altrui una servitù, un danno senza i due richiesti incentivi*. O sia: *diminuire col fatto una qualità al fondo altrui, senza accrescerla al proprio*. Ma si può almeno costituire col *patto*? Neppure: giacchè ripugna al buon costume civile: la ragion della quale non autorizza giammai un contratto, con cui un vil cittadino scendesse ad obbligarsi di recar danno al suo fondo, o sia diminuire al medesimo una qualità, senz' accrescerla all' altrui. Avvegnacché quando non è inerente a simili contratti la *causa civile*, qual' è l' *utile* de' contraenti, neppure la ragion pubblica accorda l' *effetto civile* per la validità di essi. *L. Jurisgentium 7 §. 4 ff. de pact.* E ciò vale non solamente nelle *servitù prediali*, nelle quali versiamo, ma anche nelle servitù personali, e nelle altre obbligazioni. Né soffriremo di lasciare indimostrato il nostro assunto senza l'autorità di valentuomini.

Si ascolti di grazia il Donelli " lib. II. cap. 1. n. 4 & 5. „ Prædiis positis, in quibus volemus constitui servitutem, „ proximum erit ad servitutem prædii constituendam, seu „ ad hujus constitutionis notionem, ut spectetur utilitas „ prædii, cui servitutem quæsitam volumus. Hic vero fi- „ nis est servitutis omnis, hujus utilitas; cujus etiam cau- „ sa servitus omnis quæritur in alieno l. quoties 15. ff. de „ servit. Idem hic finis initio servitutum genera distinguit, „ ut quemadmodum si qua non sit constituta ad utilitatem „ alicujus personæ, non est personæ: sic & si qua non erit

 „ con-

„ conſtituta prædii cauſa, non ſit prædii. Ita hic finis eſt
„ in hoc genere, quem prædio invito ante omnia ſtatui
„ oporteat: ſine quo quæcumque addiderimus poſtea, ut
„ efficiatur hæc ſervitus, tamen prædii ſervitus eſſe non
„ poteſt.

„ Quæ ſervitus in alieno meliorem cauſam prædii noſtri non
„ faciat ea non eſt prædii ſervitus l. ſi ædes 38 ff. de ſer-
„ vit. urb. præd. l. veluti in princ. & §. 1 verſ. quid er-
„ go ff. de ſerv. ruſtic. præd. Hinc illud Pauli in l. ut
„ pomum ff. de ſervit. *Ut pomum decerpere liceat, ut ſpa-*
„ *tiari, & cænare in alieno poſſimus, ſervitus imponi non*
„ *poteſt*. Quiſquis enim jure conſtituto alterum in re ſua
„ quid facientem cogitur pati, hujus res ſervit. l. quoties
„ in fin. ff. de ſervit. Quiſquis item in re ſua jus ſuum
„ aliqua in parte deminuit, alterius auxit, ſervitem rei ſuæ
„ impoſuit l. de pupillo §. & belle ff. de oper. nov. nunc.

Così ragionano ancora Otomano *Lib.* 8. *cap.* 11, il Weſembech. *ad ff. de ſer. n.* 2 *&* 3 Errico Zoeſio coll' autoritá di Bartolo *ad l. ſervitutes n.* 2 *ff. de ſervit.* Goveano *in concil. l. quoties cum l. ei fundo ff. de ſervit.* Franceſco Balduino *Catecheſ. jur. Civ. cap.* 3. *de ſervit.*, e tutto il rimanente eſerciro togato, neſſuno eccettuatone.

Infatti il Giureconſulto Pomponio *in l.* 15 *de ſervit.* eſpreſſamente inſegna, che una ſervitù, che non intereſſa, non poſſiamo coſtituirla. " Quotiens, nec prædiorum ſervitutes
„ ſunt, quia nihil vicinorum intereſt, non valet: veluti
„ *ne per fundum tuum eas, aut ibi conſiſtas*: & ideo ſi mi-
„ hi concedas *jus tibi non eſſe fundo tuo uti frui* nihil agi-
„ tur: aliter atque ſi concedas mihi *jus tibi non eſſe in*
„ *fundo tuo aquam quærere, minuendæ aquæ meæ gratia*.

Ma a queſto ſentimento di Pomponio ſi potrà opporre l'autorità di Labeone *in l.* 19 *ff. eod.*, il quale ſembra, che inſegni tutto il contrario: cioè, che poſſa coſtituirſi anche una ſervitù *inutile*, dicendo eſpreſſamente: " Ei fundo,
„ quem quis vendat, ſervitutem imponi, & ſi non utilis
„ ſit, poſſe exiſtimo: veluti ſi aquam alicui debere ducere
„ non expediret, nihilominus conſtitui ea ſervitus poſſit:

„ quæ-

„ quædam enim debere habere poſſumus, quamvis ea no-
„ bis utilia non ſunt.

Di due maniere conciliano i Dottori l' apparente antinomia di queſte due leggi. Alcuni dicono, che Labeone aveſſe inteſo parlare dell' *inutilità* attuale, e dell' *utilità* futura. In queſto caſo non ſi oppone il contratto al buon coſtume civile. Alcuni altri dicono, che Labeone aveſſe inteſo parlare dell' inutilitá perſonale del venditore del fondo, e dell' utilità prediale del medeſimo. Avvegnacchè può ſtare, che chi venda un fondo, ne abbia un' altro limitrofo a quello venduto. In queſto caſo un padrone, che ha la facoltà di poter vendere un ſuo fondo nell' intiero ſuo ſtato, *uti optimus maximus*, ha la facoltà ancora di poterlo vendere con una riſerba a ſe, e con una qualità di meno, val quanto dire con una ſervitù perſonale a ſuo favore, o con una ſervitù reale a prò del ſuo fondo confine.

Il Duareno *ad l.* 15 *ff. de ſervit.*, il Merillio *ad l.* 19 *ff. eod.*, e tutti gli altri Eruditi non conciliano altrimenti queſte due in apparenza diſcordi leggi. I comentarj de' quali ſono aurei e nitidi a ſegno, che con diſpiacere non li riportiamo,

Perché il cammin è lungo, e'l tempo è corto.

Soffraſi però di ſentirſi il ſolo comento del dotto, ed eruditiſſimo Marco Aurelio Galvano *de uſufr. cap.* 31 *n.* 7, *& ſeqq.* Egli coſí ſattamente ragiona: " Ab uſufructu
„ modo, ut fidem impleamus, ad reales ſervitutes, itemque
„ ad conventiones conſtitutas de rebus inutilibus progredia-
„ mur. De ſervitutibus realibus conſiderandum eſt, earum
„ duplicem eſſe utilitatem, alteram rei, & alteram perſo-
„ næ quod Pomponius docet in l. quoties 15 in princ. de
„ ſerv. cum ait. *Quoties nec hominum, nec prædiorum ſer-*
„ *vitutes ſunt, quia nihil vicinorum intereſt* ec. ideſt vici-
„ norum hominum, & prædiorum: hunc enim locum non
„ intelligo ita, ut hominum ad perſonales, prædiorum ve-
„ ro ad reales retuliſſe videatur, ſed ita quaſi dixerit Ictus:
„ *Quoties nec hominum, nec prædiorum ſervitutes reales ec.*
„ Argumento eſt, quod Ictus hanc regulam conſtituit in

„ vicinis, inter quos proprie conſtituuntur ſervitutes prædio-
„ rum, cum perſonales etiam inter longe remotos indu-
„ cantur. Et vero quis non videt, ideo utiles eſſe istas
„ ſervitutes prædiis, ut ſimul ſint utiles prædiorum Domi-
„ nis, quorum intereſt vicinum fundum ſervire proprio
„ fundo; Sed tamen utcumque tales ſervitutes præſtent
„ utrumque utilitatem, fatendum nihilominus eſt, conſide-
„ rari principaliter prædii, conſequenter autem perſonæ uti-
„ litatem arg. l. 4 & l. 5 mihi 20 §. ult. ff. de ſerv.
„ præd. ruſtic. quamobrem hæ ſervitutes dicuntur prædio-
„ rum, quod non a perſona perſonæ, ſed a prædio debe-
„ antur prædio, ſine quo non conſiſtant. l. 1 § 1 ff. com.
„ præd. & § ideo inſtit. de ſerv. Et appellantur qualitates
„ prædiorum, imo corpora, & prædia l. ſed ſi 17. ff. de
„ except. l. quid aliud 86. ff. de verb. ſign. Hinc fit ut in
„ hanc quæſtionem: *Utrum poſſit conſtitui ſervitus inutilis*,
„ intueri debeamus utilitatem non perſonæ, ſed prædii,
„ quod confirmat etiam l. ergo 5. in fin. ff. de ſerv. præd.
„ ruſtic., ideoque cum cautum ſit, ne ſervitutes inutiles
„ admittantur, id eſt intelligendum de his, quæ ſint inu-
„ tiles prædiis, nam ſi ſint utiles prædiis, ſed inutiles per-
„ ſonis, recte conſiſtunt; ut oſtendetur infra ex l. pen. ff.
„ de ſerv. contra ſi inutiles ſint prædiis, verum utiles per-
„ ſonis non conſiſtunt, ut perſpicue demonſtrabitur cap.
„ ſeq. ex l. ut pomum 8. ff. eod. . . . . In ſervitutis
„ conſtitutione non attenditur utilitas perſonæ, ſed prædii:
„ hinc igitur contigit, ut ſi venditor fundi pacto venditio-
„ nis eidem fundo ſervitutem imponat, ea recte impoſita
„ cenſeatur, ſi, ut juris eſt, alicui prædio (quod ſibi ven-
„ ditor retinuit) utilis ſit, quamvis ſit inutilis perſonæ
„ venditoris ipſius: hoc vult Labeo in d. l. pen. cum ait
„ *fundo, quem quis vendat ſervitutem imponi, & ſi non*
„ *utilis ſit, poſſe exiſtimo*. Illa enim verba: *& ſi non uti-*
„ *lis ſit* ita ſunt interpretanda, quaſi dictum fuiſſet: etſi
„ non utilis ſit perſonis, ſive ipſi venditori ſervitutem im-
„ ponenti: atque in hac interpretatione Labeo ipſe me
„ confirmat, cum ita ſemet exponat, dum verba prædicta

„ poſt

„ poſt pauca rurſus ſic effert: *Quamvis ea nobis utilia non* „ *ſunt*. Iſtud enim *Nobis* clare oſtendit, agi eo loco de „ ſervitute inutili non prædio ſed perſonæ ec.

Conchiudiamo dunque con ſicurezza eſſere contro il naturale e buon coſtume civile coſtituire, o ſia pattizzare una ſervitù prediale, ſenza l'utile del fondo dominante. Infatti come permetterà la legge, che un Cittadino pattizzi un detrimento del ſuo fondo, ſenza aumentare una qualità utile al fondo del vicino? Or ſe ciò non è lecito farſi col *patto*, viemaggiormente non potrà un Cittadino indurre col *fatto* una diminuzione di qualitá nel fondo del Vicino, ſenza recar vantaggio al proprio fondo.

Premeſſe tutte queſte coſe, reſta chiaramente anche dimoſtrato, che nel caſo in eſame dell'emulazione, parlando gli allegati Dottori dell'*utilitá* dalla parte dell'Edificante, intender ſi debba della ſola *utilità prediale*, e non di altra qualunque utilità, come ſeguiremo a vedere più oltre.

§. II.

Del Comodo

Biſogna riſovvenirci pria di paſſare avanti, che in materia di emulazione, i Dottori da noi allegati oltre dell'utilitá richieſta dalla parte dell'Edificante, fanno equivalere anche il comodo del medeſimo. Or cos'è mai coteſto comodo?

Se l'utilità prediale conſiſte nell'aumento della rendita d'un fondo, il *comodo* conſiſte nell'uſo vantaggioſo del medeſimo, che ne fa per ſe il padrone, o d'una porzione, o qualità buona inerente al fondo medeſimo. Si raccoglie ció dalle parole di Ulpiano *in l.* 1. §. 11. *ff. de aq. cot. & eſt.* Egli dice: " Illud quæritur, utrum ea tantum aqua „ his interdictis contineatur, quæ ad agrum irrigandum „ pertinet, an vero omnis, etiam ea quæ ad uſum quoque „ & commodum noſtrum? Et hoc jure utimur; ut hæc „ quoque contineatur.

§. III.

Dell' amenità prediale, o ſia della voluttà, la di cui cauſa efficiente è dal fondo ameno.

MA ſe *indurre col fatto, o coſtituir col patto* non ſi potrà una ſervitù ſenza *l'utilità reale* del fondo dominante, potraſſi almeno indurre, o coſtituire per cagion d' *amenità*? Molti Dottori riſolvano tal quiſtione per la negativa, ſeguendo la norma della Giuriſprudenza antica, la quale non ſoffre, che ſi diminuiſca una qualità utile al fondo ſerviente per accreſcere una qualità amena al fondo dominante.

Infatti ripugnarebbe al buon ſenſo, ed a quanto abbiam di ſopra eſpoſto, che un Vicino deviaſſe dal fondo del Convicino l'acqua, che ſerve ad irrigarlo, per condurla nel ſuo fondo, onde farci una zampillante fontana, ed una vaga peſchiera. Quando è in colliſione l'utile, o il comodo col diletto, deve queſto cedere a quelli. Ma tutto ciò oggi va bene per le ſole ſervitù, che ſi vogliono indurre col fatto, e non per le ſervitù, che ſi vogliono coſtituire col patto. Imperocché ſe è lecito a ciaſcuno diſfarſi dell' intiero ſuo fondo; perché non gli ſarà lecito ancora diſfarſi d' una qualità buona dello ſteſſo? Eppure nell' antica Roma per cagion dell' agricoltura ciò non era *cauſa civile* atta a poter coſtituire una ſervitù. Ma ſiccome quei medeſimi Romani, che rinunciaron poi l' agricoltura in mano de' ſervi, e non ebbero mai nè coſtituzione certa, nè leggi che ſcaturite foſſero da un' unità, e coſtanza di principj conformi alla ragion naturale, ed allo ſtato di ſocietà, in cui vivevano, ma ſibbene dagli accidenti; così non ebbero neppure coſtumi civili, e leggi perpetue, ed immutabili. Imperocchè le di loro leggi ſi reſero ſteſſibili a paragone, che ſi reſero morbidi gli animi loro; e l'antico rigore del dritto

da

da giorno in giorno fu mitigato, e mutato. (1) Or ciò posto se le leggi delle dodici tavole non riconobbero altre servitù, che le sole prediali, e le sole prediali riconobbero i Tiberj Caruncanj, i Papirj, gli Appj Claudj, i Sempronj Sofi, e gli altri prischi Giureconsulti: sotto gl' Imperadori però, allorchè Roma divenne tutta cascante di vezzi, que' Giureconsulti istituirono ancora le non prima intese *servitù personali*, e contro natura i fondi (come i medesimi Giureconsulti s'esprimono) servirono alle persone. E poicchè nella congerie del Digesto non abbiam altri ruderi ammonticchiati dal nostro Tribuniano, se non i franti responsi de' Giureconsulti recenti, i quali già avevan donato la Cittadinanza Romana a siffatte nuove servitú; è inutile più disputarsi se possa oggi costituirsi una servitù per sola cagione d'amenità.

Dapoicchè, se l'utilità è una qualitá buona del fondo, l'amenità é ancora una qualità deliziosa del medesimo: e viene esemplificato dai Romani Giureconsulti nei poderi urbani (2) nel solo grato prospetto d'un' abitazione; e nei poderi rustici nei casini, fontane, peschiere, bagni, viali, e simili. Non mai però colla pittura a fresco d' un muraglione.

Cotesta amenitá (ch'è una qualità del fondo) è la causa efficiente, e sufficiente ad eccitare un piacere lecito, ed una lecita voluttà nell'animo di chiunque; e perciò i fondi amani siccome sono anche in commercio per le facili vendite di essi, e per i facili affitti; così nella Giurisprudenza media vennero riputati di avere *aliquam utilitatem*, cioè un' utilitá se non per la causa primitiva della rendita, nascente da frutti necessarj per la sussistenza della vita umana, almeno dalla rendita originata dall' amenità per l' occasion del lusso cresciuto nelle societá civili.

Chi ha vaghezza di leggere a disteso una siffatta quistione, trat-

(1) *Vedi Galvano de usuf. cap. 6. n. 11.*
(2) *L. 15 ff. de serv. præd. urb.*

trattata magiſtralmente dal Voet, riſcontri lo ſteſſo *ad Pand. lib.* 8. *Tit.* 4. *n.* 15. Egli fa vedere di non poterſi affatto coll'appoggio de' principj della priſca Giuriſprudenza coſtituire una ſervitù reale per ſol'amenità. Ma poi, per le ſteſſe noſtre raſſegnate rifleſſioni, conchiude, che ſiccome la cauſa efficiente dell'amenità, o ſia della voluttà noſtra viene dal fondo; e queſta voluttà, ed amenità è in commercio; talchè fa il prezzo del fondo; coſì a queſto riguardo potrà chiamarſi in certo modo ſervitù prediale quella ſervitù, che ſi patizza e coſtituiſce per cagion ſola di amenità. " Quin potius uti impenſæ, natura ſua voluntariæ, incipiunt utilibus adnumerari, quoties in res promercales ſeu venales factæ ſunt, in quantum augent pretium rerum promercalium, ob impendla talia plures diſtrahendarum, licet non ideo deſinant emptoribus, aliiſque voluptatem præſtare & amœnitatem l. quod ſi heres 10 ff. de impenſ. in rem dot. fact., ita quoque, ſi quæ prædio concedatur jura, etiam voluptatem domino prædii & aliis allatura (veluti jus aquæ ducendæ non agri irrigandi cauſa, ſed ad fontes ſalientes, ad gratos leni murmure cadentium aquarum luſus, ad balnea, & quæ plura ſunt his ſimilia) non alia de cauſa prædiales ſervitutes erunt, quam quia inde ſurgit pretium prædii, quod forte voluptati tantum deſerviturum eſt, quo fit, ut quod hominum intuitum ad amœnitatem pertinet, prædii tamen reſpectu comprehendat utilitatem, & ut tale, realibus debeat ſervitutibus accenſeri.

Noi dunque non neghiamo poterſi *coſtituire col patto una ſervitù per ſola cagione d' amenità*: e ſia queſta anche *ſervitù reale* (1), perchè non vogliamo entrare in tanti ſpinai, in diſputare ſe ſia reale, o perſonale. La quiſtione però, che importa riſolvere ella è: *ſe per ſola cagione d' amenità poſſa indurſi col fatto una ſervitù*.

Or

(1) *Nood. prob. L.* 1. *c.* 2. *Thomaſ. ſchol. & not. addit. ad Huber. Inſt. tit. de ſerv.*

Or per non iſcambiare le ſoſtanze delle coſe a via d' equivoci, convien avvertir bene, che quei Giureconſulti, che viſſero ſotto gl' Imperadori ſebbene raddolcito aveſſero ſino alla cima la priſca, e burbera Giuriſprudenza; pure non ſi ſognaron mai di corrompere con ſiffatto raffinamento il buon coſtume civile: e perciò neſſun Reſponſo abbiam da eſſi per l'affirmativa concluſione di ſiffatta quiſtione. Ecco perchè deciſivamente tutti gli Eruditi, che hanno il dritto Romano comentato, hanno ſoſtenuto, che non poſſa *indurſi col fatto una ſervitù prediale, ſenza l' utilità del fondo dominante*. Utilità naſcente dall' aumento de' frutti di ſoſſiſtenza. Sino i Forenſi, che ſpargono non rade volte lo ſcetticiſmo nel Foro, tutto ſoſtenendo ora a pro, ed oracontro, hanno in queſto rincontro ſenza ſciſmi generalmente ancor lo ſteſſo ſoſtenuto.

Oppone però la Parte avverſa. S'egli è vero, che le opere amene ſono in commercio: e s'egli è vero, che le ſervitù coſtituite a tal' oggetto ſon riputate da alcuni Dottori per prediali, ne ſiegue, che l'utile, che ſe ne ricava è anche prediale. Or qual'è l'oſtacolo, per cui non poſſaſi *indurre col fatto* una ſervitù, ed un danno al fondo vicinale, allorché l'Edificante procura il ſuo diletto?

Piano ai mali paſſi. Avvertiſca ella ſulle prime di non tirare una conſeguenza più eſteſa, che non ſon le premeſſe. Abbiamo a lei grazioſamente conceſſo, è vero, che ſiccome l'amenità è un ben utile a chi ama quel ſollazzo, ch'eccitato viene da una qualità dilettevole del fondo; così tal voluttà eſſendo in commercio, fa il prezzo del fondo: come ſe lo faceſſe la fruttificazione del medeſimo. Abbiam confeſſato ancora, che reſi ſoavi i coſtumi de' Romani, ſi permiſe a' Cittadini il poter pattizzare una ſervitú anche per ſola cagione d' amenitá; altrimenti coteſti patti ſarieno ſtati contro il buon coſtume civile: Ma da ciò non ne ſiegue altro che di eſſer permeſſo ad un Cittadino poterſi diſfare di propria volontà d' una qualità utile del ſuo fondo, per accreſcere una qualità dilettevole al fondo del Vicino. Puó trarſi da tali premeſſe l'altra conſeguenza ancora cioè:

di

di eſſer permeſſo a chiunque diminuire nel fondo del ſuo Concittadino, ſenza di coſtui volontà, una qualità utile, per acquiſtar egli nel fondo ſuo una qualità amena, e delizioſa? Siffatto raziocinio varrebbe tanto, quanto queſt' altro: *Ad ognuno è permeſſo alienare la ſua roba; dunque glielo poſſiamo togliere anche ſenza ſua volontà*. Dippiù il buon ſenſo c'inſegna, che quando vengono in colliſione l' utile di ſoſſiſtenza, coll' utile di luſſo, deve queſto cedere a quello. lo comandó eſpreſſamente Giuſtiniano *in l. cum talis* 14. §. *cum autem Cod. de ſerv. & aq.*, ove così dice: " Cum autem apertiſſimi juris eſt fructus aridos con-
„ culcatione, quæ in area fit, ſuam naturam, & utilita-
„ tem oſtendere, aliquis Vicinum ſuum vetabat, *ita ædifi-*
„ *cium extollere juxta aream ſuam, ut ventus excluderetur,*
„ *& paleæ ex hujuſmodi obſtaculis ſeeerni a frugibus non*
„ *poſſent*, quaſi vetito vento, ſuam vim per omnem lo-
„ cum inferre ex hujuſmodi ædificatione, cum ſecundum
„ ſitum regionis, & auxilium venti aream accedit: ſanci-
„ mus itaque nemini licere ſic ædificare, vel alio modo
„ verſari, ut idoneum ventum, & ſufficientem ad præfatum
„ opus infringat, & inutilem domino aream, & fructuum
„ inutilitatem faciat.

Abbiamo dunque per legge di Giuſtiniano, che quello il quale proibì al Vicino di edificare nel ſuo fondo libero un caſino (opera di ſua natura delizioſa), perché gl' impediva nell' aja (opera di ſua natura utile) il vento neceſſario a ſeparare il grano della paglia, glielo proibí con ſomma giuſtizia. Or da queſta legge non ſi raccoglie forſe il canone; che *quando un dritto minore è contrario ad un dritto maggiore, in ciò che ſi oppone al maggiore, ceſſa d'eſſer dritto?* . . . . . Ma perchè brigarci tanto? Perchè combattere coll' ombre? Il muraglione del Duca di Peſcolangiano non é certamente un' opera, che fa il prezzo del ſuo palazzo per quella delizia, che viene ad eccitarſi nell' animo dalla qualitá amena dell' opera: qualità, che il luſſo attuale facci eſſere in commercio. Il ſolo proſpetto di Mare, di Monte, di Piazza pubblica, e di Campagna accre-

ſce

ſce l' amenità alla caſa, e con eſſa ragionevolmente il prezzo. (1) Or qual proſpetto ha fatto mai acquiſtare al magnifico palazzo del Duca, quel mal zaccherato muraglione?

§. IV.

Della voluttà come affezione dell' animo.

SOno poi gli Eruditi diſcordi nel riſolvere la quiſtione *ſe poſsa coſtituirſi una ſervitù reale per ſola cagione di voluttà*: e ciò perchè tutta la loro pugna ſi riduce per l' interpretazione del vocabolo *voluttà*. Quelli che lo conſiderano come effetto dell'amenità del fondo, ſoſtengono a tutt'uomo, che poſſa coſtituirſi una ſervitú reale per ſola voluttà: e citano in loro ſoſtegno l' autorità di Ulpiano, il quale *in l.* 3 *ff. de aq. quot. & æſt.* eſpreſſamente dice: *Hoc jure utimur, ut etiam non ad irrigandum, ſed pecoris cauſa, vel amænitatis aqua duci poſſit.* Ma quelli, che conſiderano la voluttà come un' affetto dell'animo, la di cui cauſa efficiente, e ſufficiente non è dall'amenitá del fondo, ma ſibbene da un genio tutto particolare; ſoſtengono a tutt'uomo ancora, che non ſi poſſa coſtituire in verun conto, e citano in loro ſoſtegno l'autorità di Paolo, il quale *in l.* 8. *ff. de ſerv.* dice pure eſpreſſamente *ut pomum decerpere liceat, ut ſpatiari, & ut cænare in alieno poſſimus, ſervitus imponi non poteſt.*

Fra queſte due leggi però ſiccome non ci è antinomia alcuna; così neppur tra Dottori dovrebb' eſſerci diſcordanza: perchè dicono bene quelli, che ſoſtengono poterſi coſtituire una ſervitù per ſola cagione di voluttà, la di lui cauſa efficiente, e perpetua è dal fondo dominante: e dicono bene ancora quelli, che ſoſtengono non poterſi co-

(1) *Gotb. in not. l.* 15. *ff. de ſerv. præd. Urb. De proſpectu tres leges eſſe dicunt, Maris, Hortorum, & ſcripturæ publicæ: adde etiam Montium &c.*

coſtituire una ſervitú per ſola cagione di voluttà, la di cui cauſa efficiente, e perpetua non é dal fondo dominante, ma ſibbene dall'affezione dell'animo di quello, che voglia in tal guiſa luſſureggiare.

A confirmare quanto da noi ſi è detto baſta ſoltanto riportare una luminoſiſſima dottrina di Ubero *ad tit. de ſerv. n. 6. & 7.* Egli così ragiona: " Ex utraque ratione conjuncta „ probavimus aliam naſci poſitionem quod *ſervitus voluptatis cauſa non poſſit conſtitui*: quam verbo attigimus, „ heic preſſius conſiderandam. Intelligantur autem tales „ ſervitutes de quibus *cum nihil rei inhæreat*, ad voluptatem ſe tantum referunt. Paulus in l. 8. h. t. princ. *Ut „ pomum decerpere liceat, & ut ſpatiari, & ut cænare in „ alieno poſſimus* . . . . *ſervitus imponi non poteſt*: quia „ actus iſti a natura ſervitutis alieniſſimi ſunt; Siquidem „ *ejuſmodi uſus rei nullo modo convenire* poſſunt, nec ut „ *ei debeantur*, cum res omnis voluptatis, actioniſque perſonalis ſit incapax, nec etiam, ut res talia debeat, cum „ non habeant uniformem, æquabilemque uſum, ſed a cujuſcumque variabili inclinatione pendeant, ut quod alius „ magni facit, alius irridendum putaret: quod non ita eſt „ in veris, & neceſſariis uſibus, qui etſi ad perſonam quoque ſpectant, quarum cauſa omne jus comparatum eſt, „ l. 2. in princ. de ſtat. homin. omnibus conveniunt, & „ ſic cum prædio durant . . . . . Sed movetur l. 1. §. 11. „ & l. 3 in princ. de aq. quot. & æſt. In §. 11. traditur in Interdicto illius rubricæ non modo contineri aquam „ *ad agrum irrigandum* pertinentem, *ſed omnem, etiam „ eam, quæ ad quemvis uſum & commodum noſtrum*. Hactenus nihil de uſu voluptario. Sed in l. 3. princ. ſcribit „ Pomponius, *hoc jure nos uti, ut etiam non ad irrigandum, „ ſed pecoris cauſa, vel amænitatis aqua duci poſſit*. Exiſtimavi ſemper *amænitatem* a *voluptate* diſcernendam eſſe, quia *voluptas* eſt *animi affectio*, ſed *amænitas* eſt „ *prædii qualitas*.

Or ſe la voluttá, come affezione dell'animo non è *cauſa civile* a poter coſtituire col patto una ſervitú nè reale, nè per-

perſonale, molto meno dev'eſſere *cauſa civile* a poter indurre col fatto una ſervitù reale, qual'è quella di dover la caſa del Barone di S. Donato rimaner deteriorata per un muraglione di neſſun'utile, di neſſun'amenitá, e finalmente di neſſuna voluttà ancora, come affezione dell'animo; giacchè il dritto di ſpiccar un pomo da un'albero, di paſſeggiar per una verdeggiante campagna, e di ricrearſi con delle feſtevoli cene, e notturne gozzoviglie, non è certamente un mal di fantaſia. Il ſollazzo è ricercato anche dagli uomini ſerj, e gravi, per ſollevarſi dalla noja precedente. Egli è dunque di alleggiamento alle cure delle perſone operoſe. Eppure non è *cauſa civile* a poter coſtituire una ſervitù qualunque. Ma qual conforto alle cure, quale ſfogamento di tetra ſollecitudine può dar mai al Duca di Peſcolangiano un muraglione dipinto a freſco? Noi altamente proteſtiamo, che un sì ottimo Cavaliere non abbia potuto cader mai in tanta ſtravaganza, come impunemente l'ha voluto caratterizzare il Tavolario Avellino. Ma come ciò potrebbe anch'eſſere, s'egli non abita il quarto ov'è la loggia col diviſato muraglione, ma ſibbene ſi ha egli coll'ultimo raffinato buon guſto accomodato per ſua abitazione il quarto ſottopoſto?

§. V.

Della voluttà di fantaſia.

OR ſe la voluttà, come affezione dell'animo è pure voluttà lecita, tuttocchè non partoriſce *effetto civile* per una ſervitù qualunque: che direm noi della voluttà di fantaſia che naſce da un bene apparente? Queſta ſorta di voluttà naſcendo dalla perturbazione dell'animo, và nel novero de' vizj. Scriſſe l'Einnecio: (1) " Bonum verum, „ quamvis ſimul jucundum, ſimul honeſtum, ac de-

„ co-

(1) *Elem. Philoſ. mor.* §. 40.

„ corum ſimul utile ſit: plerumque tamen unus reſpectus
„ præ altero magis adficit animum. Quod ſi ergo imminet
„ bonum *apparenter* jucundum, *voluptas* oritur: ſi bonum
„ *apparenter* honeſtum vel decorum *Ambitio*: Si denique,
„ quod utile videtur *Avaritia*. Rurſus quoties malum ho-
„ neſto repugnare videtur *Ira*: Si decoro *Pudor*, ſi jucun-
„ do *Tedium*, ſi denique utilitati *Invidia* emergit.

Or ſe lo ſterile muraglione del Duca, non partoriſce nè l' utilità, che conſiſte nell'accreſcimento de' frutti d' umana ſoſſiſtenza: nè l'amenità, come qualità delizioſa, e perpetua inerente al fondo, per cui fa prezzo del medeſimo; eſemplificata da Giureconſulti per i poderi ruſtici nell' acque zampillanti, o che pure in gorgoglianti ruſcelletti corſeggiano per campi di fiori; e per i predj urbani negli aggradevoli, e grati proſpetti: né partoriſce almeno quella voluttà come affezione dell'animo, eſemplificata nel dritto di ſpiccare un pomo nel fondo altrui, nel farvi delle ſalutifere paſſeggiate, e nel celebrarvi delle feſtevoli cene; altro in conſeguenza non partorità, che un *bonum apparenter jucundum*, una voluttá di fantaſia, la quale non puó certamente eſſer cauſa civile a poter coſtituire una ſervitú, giacchè neppur cauſa civile è la voluttà come affezione dell' animo. Poſto ció come un piacere fantaſtico potrá eſſere operativo ad indurre col fatto una ſervitù prediale?

§. VI.

Del Danno prediale.

QUando nel fondo proprio ſi fa un'opera tale, che toglie una qualità utile, o amena al fondo vicino, ſi dice recarſi a queſto un danno. Se ciò ſi farà con dritto, cioè per recar' utile al proprio fondo libero, non è tenuto certamente l'edificante a riparazione alcuna, come lo ſará tenuto, ſe lo faceſſe a ſol'invidia, ed emulazione. Imperocchè s'é vera la maſſima, che *il conflitto de' doveri non può naſcere, che dal conflitto de' dritti*, egli è ancor vero;

che

che *dove i dritti oppoſti ſono eguali, niun di eſſi è dritto; è perciò ſiam fuori d' ogni obbligazione*. Ma poicchè nel caſo in eſame chi fabbricò l' inſignificante muraglione non avea neſſun dritto di farlo, perchè non gli era né utile, né ameno, nè ordinariamente piacevole; ed il Barone di S. Donato avea tutto il dritto a non farſi deteriorare la ſua caſa, ne ſiegue l'altra maſſima, che *dove i dritti oppoſti ſono ineguali, o dall'una delle parti non vi è dritto; quello reſta dritto o che più prepondera, o che ſolo eſiſte*. E non è la ragione, che ognor ci sgrida: *Serba i dritti di ciaſcuno, e ſe gli avrai violati, ſtudiati di rimetterli nel primo grado?* Il Giureconſulto Ulpiano *in l.* 24. §. *ult. ff. de damn. infect.* dice: " Item videamus quando damnum „ dari videatur: ſtipulatio enim hoc continet, quod vitio „ ædium, Loci, Operis damnum fit; ut puta in domo „ mea puteum aperio, quo aperto, venæ putei tui præciſæ „ ſunt: an tenear? Ait Trebatius non teneri me damni in„ fecti: neque enim exiſtimavi operis mei vitio damnum „ tibi dari in ea re, in qua jure meo uſus ſum. Si ta„ men tam alte fodiam in meo, ut paries tuus ſtare non „ poſſit, damni infecti ſtipulatio committetur." E 'l Gotofredo notando ſu tal legge dice: " Licet cuique ædificare ſuam ad utilitatem, licet per conſequentias alteri no„ ceatur." E Paolo *in l.* 25. *ff. eod.* " Trebatius ait etiam „ eum accipere damnum, cujus ædium luminibus officia„ tur." E 'l Gotofredo: " damnum accipit is, cujus lu„ mini, atque ædibus officitur."

Poſto dunque quanto di ſopra, più non potrá la Parte avverſa interpretar' equivocamente l'utilità, che manca nel muraglione del Duca, e 'l danno, che ſi é recata al palazzo del Barone. Ma conviene, come abbiam fin da principio diviſato, aſcoltare ancora il parere del Tavolario Avellino, e rendere qualche riſpoſta a' ſuoi legali, e filoſofici raziocinj.

CAP. III.

Il Parere del Tavolario Avellino è favorevole al Barone di S. Donato.

CHi vuol vedere come la forza della verità reſti ſempre ſuperiore agli ſforzi de'Sofiſti, che la vogliono ottenebrare, legga la relazione d'Avellino. Queſti volle in eſſa ſcrivere un *Parere* tutto contrario al Barone di S. Donato, e gli riuſcì ſcritto tutto contrario al Duca di Peſcolangiano: giacchè non avendo potuto negare l'evidenza de' fatti a pro del Barone, ſforzoſſi farli ſcomparire colla magìa della ſua ſofiſtica: ma la ciurmerìa, non fu potente a ſegno da produrre trasformazioni. Son queſte le ſue parole.

" Perché poſſa colla debita avvedutezza farmi ſtrada al pro-
„ prio parere, che ſull'eſpoſta controverſia debbo umiliare,
„ convenevol coſa parmi chiamare ad eſame le conſiderazio-
„ ni di ſopra rapportate, fatte dal magnifico Tavolario
„ Schioppa, per conoſcere, ſe le medeſime ſieno tanto ſo-
„ de quanto egli ha creduto, ſicchè giuſtamente poi poſſa
„ inferirſene l'opinione, nella quale il medeſimo Tavola-
„ rio é venuto. "

Quid dignum tanto feret hic promiſſor hiatu?

" Il Primo di lui aſſunto ſi è, che il muro in controverſia
„ non reca verun utile alla caſa dell'Illuſtre Duca di Pe-
„ ſcolangiano. E quì a me pare, ch' egli il Tavolario ab-
„ bia creduto ſotto il nome di utile ſolamente il lucro do-
„ verſi intendere; locchè quando così fuſſe, dal di lui det-
„ to non diſconverrei. Fatto peró ſtà, che utili per legge
„ non ſolamente ſono le coſe tutte, che danno lucro, ma
„ quelle ancora, dalle quali una certa magnificenza, gio-
„ condità; e delizie può provenire. "

Sappia il noſtro Avellino, che le coſe magnifiche, gioconde, e delizioſe, ch' Ei dice, intanto ſon chiamate utili dalla legge, inquantocché eſſendo anch'eſſe in commercio, anch' eſſe danno vantaggio, e lucro. E ſiffatto linguaggio ſi uſa da Giureconſulti non ſolamente in materia di ſervitù, ma

in

in ogni altro ſoggetto civile. Ecco come inſegna Paolo *in l.* 10. *ff. de impenſ. in res dot. fact. Quod ſi heres, in quibus impenſæ factæ ſunt, promercales fuerint: tales impenſæ non voluptariæ, ſed utiles ſunt.* Ma queſta ſorta d' utilità in materia di ſervitù, ſiccome non è, che un' utilità occaſionale, coſì è ſoltanto cauſa civile a poter coſtituire una ſervitù, e non ad indurla col fatto. L'abbiam innanzi già dimoſtrato ſino alla nauſea.

Proſiegue Avellino; " Nè a ciò dimoſtrare vi ha biſogno di
" molte parole, ſol che ſi voglia attendere il diſpoſto del-
" la *l.* 3. §. 6. *ff. de in rem verſo*, ove il Giureconſulto
" Ulpiano ſtabiliſce di doverſi avere nell' additata azione
" benanche ragione delle coſe delizioſe; giacchè tali coſe,
" come Ei dice, *ſi non bono Domini cedant, tamen ejus*
" *negotium cedunt.* "

Ecco le intiere parole della legge: *Nec non illud quoque in rem Domini verſum Labeo ait, quod mutuatus ſervus, Domino emit volenti ad luxuriæ materiam, unguentia forte, vel ſi quid ad delicias, vel ſi quid ad turpes ſumptus ſubminiſtravit: neque enim ſpectamus an bono domini ceſſerit, quod conſumptum eſt, ſed an negotii domini.* Ma che ha che fare queſta legge col caſo noſtro? Quí ſi domanda ſe ad un ſervo, che ha preſo a mutuo una ſomma pel padrone, e per volontá del padrone medeſimo, *Domino emit volenti*, la ſpende non ſolamente in coſe delizioſe, ma anche in coſe di voluttá turpe; ſiffatte ſpeſe devonſi o no al medeſimo bonare? Ulpiano coll' autorità di Labeone, riſponde che sì, perché dal padrone volute. Infatti lo ſteſſo Giureconſulto dice poco innanzi *in* §. 4. *d. l. Sed ſi mutua pecunia accepta domum dominicam exornavit tectoriis, & quibuſdam aliis, quæ magis ad voluptatem pertinent, quam ad utilitatem, non videtur verſum: quia nec procurator hæc imputaret: niſi forte mandatum domini, aut voluntatem habuit ec.*

Seguita Avellino: " Coſì pure ſenza l'addotta diſtinzione dell'
" utile in lucroſo, e dilettevole, non ſi potrebbe in niun giu-
" ſto ſenſo mai interpetrare la *l.* 19 *ff. de ſerv.*, in cui
" vien ſtabilito poterſi imporre una ſervitù non utile,

" cioc-

„ ciocchè per altro a ſufficienza ſi vien a rilevare, nom-
„ meno dal paragon dell'acqua, ch'ivi ſi fa, che dalle pa-
„ role iſteſſe, che vi ſoggiungono : *quædam enim habere*
„ *poſſumus quamvis ea nobis utilia non ſunt*. Della claſſe
„ medeſima delle coſe non lucroſe, ma ſemplicemente de-
„ lizioſe ſono i nobili, e ſpecioſi caſini poſt in mezzo del-
„ le poſſeſſioni, i vivai, i condotti delle acque, le fonti,
„ alcune piantagioni, e gli altri ſtrumenti di luſſo. "

Tutti i Dottori da noi teſtè riportati hanno ſaputo interpretare la *l. 19. ff. de ſerv.*, chi per l'utile futuro, e chi per il ſolo utile prediale, e non perſonale, ed Avellino crede, che non ſi poſſa entrare ne' ſagri penetrali di queſta legge, ſenza la miſterioſa chiave, che ne dà egli di *utile in lucroſo*, e di *utile in dilettevole*. Non è vero poi, che i caſini, i vivai ec. non ſono opere lucroſe. Eſſi ſono in commercio, ſi vendono, ſi affittano, e danno ſe non un frutto naturale, almeno un frutto occaſionale.

Egli dice dippiù: " L'utile, ed il piacere ſono ſiffattamente
„ fra loro congiunti nell'argomento di cui ſi tratta, che
„ ciocchè reca piacere non può dirſi non eſſer utile, nè
„ altra è la ragione per cui trovaſi ſtabilito, che benanche
„ alcuni predj ſieno tali, che in eſſi ſpendiamo piú di
„ quello ne tiriamo, nientemeno poſſa l'uſofrutto di eſſi
„ legarſi *l. 41. §. 1. ff. de uſufr.* appunto perchè può dir-
„ ſi *fructuarii intereſſe propter voluptatem*. Le imagini fi-
„ nalmente, e le ſtatue hanno dell'utilità, ſe in luogo
„ opportuno van poſte, ſiccome Marciano dice nella quí
„ ſopra citata *l. 41.* "

Ecco le parole della legge: *Statuæ, & imaginis uſumfructum poſſe relinqui, magis eſt: quia & ipſæ habent aliquam utilitatem, ſi quo loco opportuno ponantur*. Dice il Giureconſulto *aliquam utilitatem*, cioé l'utilità occaſionale dal luſſo, e non l'utilità naturale dai frutti d'umana ſoſſiſtenza. Imperocchè poſte le Immagini, e le Statue in luogo atto, onde poſſa eſſere la di loro veduta in commercio, poſſono beniſſimo laſciarſi in uſofrutto, ch'è una ſervitù perſonale. Ma poſſono eſſere le medeſime (perchè poſte in luogo,

on-

onde ſe ne ricava lucro ; anche cauſa civile per indurre una ſervitú prediale? Signornò . E ſaranno ancora utili riputate allorchè non ſono in luogo opportuno ſituate? Neppure . Oltre, che lo dice il noſtro Marciano, lo dice ancora Procolo *in l. quidam* §. *parietem l. ff. de ſerv. præd. urb.* Or ſe per vedere il maraviglioſo noſtro muraglione dipinto a freſco ſi paga un grano a teſta, potrà laſciarſi certamente in uſofrutto; ma non potrà poi eſſere cauſa civile a poter indurre una ſervitù reale, ſe non quando darà frutti naturali d'umana ſoſſiſtenza .

Siegue Avellino : " Ora a me pare, che il muro in contro-
„ verſia accreſca ſenza alcun dubbio magnificenza, e deli-
„ zie a quella loggia dell' Illuſtre Duca di Peſcolangiano ,
„ accagionchè in eſſo, come pure vien notato dal magni-
„ fico Tavolario Schioppa, trovaſi dipinta a freſco da gra-
„ zioſo pennello vaga campagnuola, con ridente marina ,
„ l'aſpetto della quale nommeno a coloro , che in detta
„ loggia ſi trattengono , che agl'inquilini di quell'apparta-
„ mento è certamente più grazioſo , e piacevole di quello
„ potrebbe eſſerlo la vicina caſa di S. Donato. Se dunque
„ quel muro per cagion del dipinto, ch'eſſo contiene al-
„ cun diletto ne arreca , e 'l diletto è ſempre un'utile , a
„ me quindi non pare aver luogo il detto del magnifico
„ Tavolario Schioppa, cioè, che il muro in controverſia
„ niun utile faccia al Duca di Peſcolangiano. "

Quì il Tavolario Avellino poeticamente ha voluto deſcrivere la bellezza del muraglione del Duca. *La vaga campagnuola e la ridente marina* non ſono oggetti da eccitar piacere? Non poſſiam negarlo. Il proſpetto d'una verdeggiante campagna , e dell'azzurrine onde del mare , formando l' amenitá del predio urbano , forma ancora il di lui prezzo maggiore, onde poſſa venderſi, ed affittarſi dippiù. Ma finiſca una volta l'incanteſimo d'Avellino; La campagna, e la marina del muraglione, per le quali , fatto eſtatico Ei ſen va in viſibilio, non è mica una vera campagna , ed una reale marina, ma ſibbene una campagna, ed una marina dipinta a freſco non ſi ſa da quale Zaccheratore.

Di-

Dice di più Avellino: " Paſſo ora ad eſaminare il danno, che
„ dice lo ſteſſo magnifico Tavolario Schioppa di apportare
„ tal muro alla caſa del Barone di S. Donato. Quale que-
„ ſto danno ſia vien dal medeſimo eſpoſto nella terza di
„ ſopra rapportata di lui conſiderazione, cioè l'occupazione
„ delle due fineſtre, che li ſono a rincontro nella caſa di
„ S. Donato, la diminuzione del lume alle due ſtanze del
„ primo piano nobile di quella caſa, la perdita dell' aria,
„ e quella dal proſpetto d'un' eſteſa atmosfera; ed a que-
„ ſte conſeguenze può anche aggiungerſi l'altra da eſſo Ta-
„ volario Schioppa già dapprima riferita *fol.* 48. della per-
„ dita dall'una delle dette fineſtre del proſpetto del largo
„ di S. Ferdinando; e della ſtrada Toledo; e può aggiun-
„ gerſi ancora l'altra circoſtanza da eſſo Tavolario Schiop-
„ pa non rimarcata, cioè dell'oſcuramento ancora della cu-
„ cina della caſa di S. Donato ſottopoſta all' anzidetto di
„ lui primo appartamento; e ciò a motivo di altre aper-
„ ture che trovanſi in poc'altezza dal piano del ſopradetto
„ terrazzo. Qui però da me ſi conſidera, che non altro
„ in realtà il danno eſſendo, che la perdita di que' beni,
„ che prima avevamo, colui perciò ſolamente danno pati-
„ ſca, cui ſia qualche coſa *del ſuo* diminuito; venendo l'
„ eſpreſſione iſteſſa di danno *ab ademptione*, *& deminutio-*
„ *ne patrimonii l. 3. de damn. infect.* Se dunque il Barone
„ di S. Donato aveſſe *in bonis ſuis* tutti i ſopradetti dritti,
„ cioè a dire ſe aveſſe la di lui caſa la ſervitù attiva *al-*
„ *tius non tollendi*, *ne luminibus*, *& ne proſpectui officiatur*;
„ in tal caſo il nuovo muro li recarebbe danno, ma ſe
„ queſta ſervitù manca affatto; e ſe per la mancanza della
„ medeſima i comodi, e vantaggi di ſopradiviſati non co-
„ ſtituiſcono parte del patrimonio del Barone di S. Dona-
„ to, per cui poſſa dirſi, ch' Ei venga a perdere ciocchè
„ era ſuo, non può quindi nè anche dirſi, ch' Ei venga a
„ ſoffrir danno. "

Avellino fa tutto queſto lungo circuito di diſcorſo per dire, che il Barone di S. Donato poteva noverare fra ſuoi beni ſolamente quei, che poſſiede *jure ſervitutis acti-*

va,

væ, e non quelli che poſſiede *jure libertatis*. Ma ciò è una legal'ereſia. Il Duca avendo coſtrutto quell'inutile ſuo muraglione col quale ha cagionato tanto danno al Barone, é venuto ad imporre col fatto una ſervitù al palazzo del medeſimo, ſenza accreſcere alcuna qualità utile al ſuo ſtabile. E poicché la legge grida *ne altius tollas ad æmulationem*, *ne luminibus*, *ne proſpectui officiaris ad æmulationem*; e ſe l'avrai fatto rimetti tutto nello ſtato primiero; ne ſiegue in conſeguenza, che ſe ſon dritti quei acquiſtati dal padrone del fondo colle pattuite ſervitú attive, ſono anche dritti per lo ſteſſo quei dritti di libertá, che gli concede la legge. Sono infinite le dottrine de' Dottori ſu queſto propoſito; e baſta fra medeſimi, che Avellino aſcolti il ſolo Giovanni Coraſio *in rubr. ff. de ſerv. n.* 44. Dice queſto dottiſſimo Eſpoſitore: " Denique annotandi ſunt „ plures caſus, quibus cenſetur a lege ipſo jure impoſita „ ſervitus altius non tollendi, tametſi de ea nihil dictum „ ſit . . . . Alter caſus ubi, qui altius tolleret obſcurando „ lumina vicini nullum ſentiret commodum l. 1. §. deni„ que ff. de aqu. & aqu. pluv. arcend. Nec enim probat „ lex ejus factum, qui non ut ſuum agrum meliorem fa„ ciat, ſed animo nocendi vicini jus minuit l. in fundo de „ rei vind. l. Servius §. ſi quis novum ff. de rivis. Unde „ facere opus ad alterius invidiam, & æmulationem vetuit „ l. opus novum ff. de operib. publ. aggregant plura recen„ tiores in l. ex hoc jure ff. de juſt., & jur.

Proſiegue Avellino: " Oltre a ció danno non vien fatto giam„ mai, ſe non ſe da colui, che fa ciò, che non ha drit„ to di fare ſecondo la riſaputiſſima *l.* 151. *ff. de R. I.* „ Se dunque la caſa del Duca di Peſcolangiano è eſente af„ fatto d'ogni ſervitù paſſiva a favor di quella del Baro„ ne di S. Donato, perlocchè l'Illuſtre Duca poſſeſſor del„ la medeſima può ſervirſene a ſuo modo, e farvi tutte „ le fabbriche, che li aggradano, ancorchè in tal guiſa „ venga ad oſcurare la caſa del Barone di S. Donato *l. cum* „ *ei ff. de ſervit.*, non può in conſeguenza dirſi, ch'Egli „ il detto Illuſtre Duca, ciò facendo, rechi danno al ſo-

„ pra-

„ pradetto Barone di S. Donato. “

Ma perchè Avellino vuol dimoſtrar ciò, che non è in quiſtione? Il Signor Conſigliere Commiſſario domanda: *An ſint fabricæ confectæ a Duce Peſcilangiani ad æmulationem?* Ed Avellino riſpondegli: *Baro S. Donati non habet ſervitutem activam altius non tollendi.* Però *habet ſervitutem legalem altius non tollendi ad æmulationem.*

Siegue egli: “ Nè nel caſo preſente ha che fare quel danno, „ di cui parla il Pretore nell'Editto reſtitutorio. *Ne quid* „ *in loc. public.*, col dire *damnum autem pati videtur qui* „ *commodum amittit, quod ex publico conſequebatur, qualequale* „ *ſit, veluti ſi cui proſpectus, ſi cui aditus ſit deterior, aut* „ *anguſtior l. 2. princ. d. tit.*, imperciocchè ſiffatta ſpecie „ di danno riſulta dall'opera fatta non già nel luogo privato, ma nel luogo pubblico; nel luogo pubblico dico, „ il quale dee egualmente a tutti ſervire, e nel quale come la l. dice §. 2. hoc tit. *tantum juris habemus ad obtinendum, quantum quilibet ex populo ad prohibendum habet;* ed è per queſta ragione appunto, che il Giureconſulto Ulpiano ci laſciò ſcritto §. 10. *d. l. quotiens aliquid in publico fieri permittitur, ita oportet permitti, ut* „ *ſine injuria cujuſquam fiat.* A buon conto ſe il Barone „ di S. Donato mercè la coſtruzione del ſopradetto muro „ viene a reſtar privo di ciocchè *non era ſuo*; e ſe il Duca di Peſcolangiano nella coſtruzione del muro medeſimo fa ciò, che ha egli dritto di fare; parmi, che poſſa giuſtamente dirſi di non ſoffrire il primo alcun danno, „ nè il ſecondo farne alcuno. “

Noi in deſcrivendo coſa fuſſe il danno, ci ſiam ſervito per eſponerlo della *l.* 24. §. *ult. ff. de damn. infect.* e della *l.* 25 *ff. eod.* Avellino però ſi ha immaginato, che non ci fuſſe altra, che parlaſſe di danno prediale, che la ſola ſua *l.* 1. §. 11. & 14. *ff. ne quid. in loc. publ.* Or da queſta legge, dice egli, non puó trarſi argomento alcuno pel caſo in eſame; giacché colla medeſima il Pretore parla del danno, che riſulta dall'opera fatta non già nel luogo privato, ma nel luogo pubblico. Ma dovea avvertire Avellino

no esservi una regola in materia d'interpretazione, che *ubi est eadem legis ratio, ibi & ejus dispositio esse debet l.* 12. 13. 27. *ff. de legib.* Imperocchè non sempre dobbiam seguire la sola interpetrazione grammatica nelle leggi: fa d' uopo perloppiù far' uso dell'interpetrazion dialettica. E perciò siccome la ragione di questa sua legge è anche estensiva al caso in esame, noi l'avremmo potuto benissimo allegare coll'altre due nostre.

Per tutt'altro poi, che dice Avellino, avverta egli un' altra volta, che signorsì: *era suo* del Barone di S. Donato quel dritto di dire: *altius ne tollas ad æmulationem*, poichè giagià *jure libertatis* godea nel suo palazzo quelle buone qualità, che gli sono state diminuite, senzacché il Duca avesse con ciò migliorato il palazzo suo.

Finalmente riflettendo noi, che oltre il dovere ci siam trattenuto intorno a delle cose tant'ovvie, e piane: e riflettendo, che poche altre cose delle sue il nostro Tavolario dice in conclusione del suo parere, le abbiamo volentieri tralasciate. Giova però risovvenirsi, che una siffatta relazione zeppa di leggi, e di legali raziocinj fu scritta, e datata fin da 29. Novembre 1802. Quindi ad 11. Dicembre di esso anno giuridicamente si negò esfersi formata pel motivo di non essere stato esso Tavolario dal Duca assistito. E finalmente a 12. del mese medesimo si presentò unitamente colla pianta. Si domanda perchè questo mistero? Ma è vano il dire ciò, che ognuno intende.

CONCHIUSIONE

MA è tempo ormai di far ritorno al lido. Fu assunto da noi, che il principio conoscitivo d'un' opera fatta ad emulazione fosse il nessun' utile dalla parte dell' Edificante, e'l danno dalla parte del Vicino: e che le altre congetture concomitanti servivano ad avvalorare maggiormente il giudizio: e lo dimostrammo col dritto, e colle due uniformi relazioni dei tre Tavolarj. Noi dimostrammo ancora, che per indurre col fatto una servitù prediale ci si richie-

chiede dalla parte dell'Edificante anche l'utilità prediale ; e che in ciò ſtia fondato il dritto, onde poſſa un Vicino nel ſuo fondo libero fabbricar ſino alle ſtelle, ſenza curare il danno del Convicino. A ſcanſo poi degli equivochi abbiam fatto vedere, che l'utilità occaſionale del fondo ſoltanto ſia cauſa civile a poterſi coſtituir col patto una ſervitù, ma non ad [illegible]. Che il muraglione del Duca di Peſcolangiano non eccitava neppure una voluttà come affezione dell'animo, ma appena una voluttà di fantaſia : coſa , che in ſi ottimo Cavaliere non ſi puó ſupporre, eſſendo la voluttà di fantaſia un principio di vera manía. Ma ciò non oſtante fabbricó egli il Duca quell' inutile muraglione a danno del Barone, perchè ne fu aizzato dalla nunciazione della nuova opera fattagli in Vicaria. Infatti egli non ebbe mai in penſiere prima di tal nunciazione di ſviſare la ſua loggia con un ſiffatto edificio: e lo dimoſtra l'eſſerſi obbligato all'oſpedale di S. Giacomo o di farvi intorno alla medeſima le ringhiere di ferro , o di rimanere il laſtrico caroſo. Fabbricò dunque ad emulazione. Ora la legge gli ſgrida: SERBA I DRITTI ALTRUI E SE LI AVRAI LESI, RIPARALI. Ei non li ha voluto riparare colle buone: dunque ſperiamo, che la ſomma giuſtizia, ed intemeratezza del S. R. C. ordini la demolizione del muraglione, e l'emenda de' danni colle ſpeſe della temeraria lite a favore del Barone di S. Donato.

Cætera &c.

Napoli 8. Giugno 1803.

Nicola Giuliani d' Ateſſa.

VA1
1523735